



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO l'art. 13 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta n. 30 del 14.04.2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la richiesta Prot. n. 2021-ADERISC-3014549-12252 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione con la quale si richiede il rimborso di euro 3.223,69 riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati dalla Camera di Commercio di Catanzaro agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana) e successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018;

VISTO l'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018 che ha previsto l'annullamento automatico dei debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 che, alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018), presentavano un importo residuo fino a mille euro;

VISTO che, in applicazione del suddetto articolo 4, si è determinata l'inesigibilità ex lege delle quote relative ai debiti in parola, con conseguente applicazione delle disposizioni che pongono a carico dell'ente creditore, in caso di inesigibilità, le spese sostenute dall'agente della riscossione per le procedure esecutive effettuate nei confronti del debitore e per la notifica della cartella di pagamento (cfr., in proposito, il comma 4, lett. b), dell'art. 17 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, nel testo attualmente vigente - quale modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 - nonché le analoghe previsioni costantemente recate da tutte le versioni del medesimo art. 17 che nel tempo si sono succedute);

VISTO che, con specifico riguardo alle spese esecutive, il comma 3 del citato art. 4 ha previsto che "il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1" sia effettuato "a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali" a fronte di un'istanza presentata dall'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2019;

VISTO che, quanto alle spese di notifica, la debenza di tali somme da parte degli enti creditori è stata ribadita dal legislatore nel D.L. 41/2021, che al contempo ha previsto, all'art. 4 comma 8, che gli stessi possano operare il "rimborso, a favore dell'agente della riscossione

(...) in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo” con pagamento della prima rata entro il 31 dicembre 2021;

VISTO che in data 17/11/2021 con mandato 187, la Camera di Commercio di Catanzaro ha versato la prima rata di euro 161,18;

VISTA la richiesta Prot. n. 2022-ADERISC-6208245-12252 da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione pervenuta in data 14/11/2022, con la quale si consente di procedere al pagamento degli oneri rimanenti in una unica soluzione;

CONSIDERATO che con la suddetta richiesta il debito residuo è quantificato in euro 1.309,67;

VERIFICATO sull'apposito Servizio Ricezione Dati del sito istituzionale di Agenzia Entrate-Riscossione, il dettaglio delle partite annullate, predisposto in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015;

VISTO il bilancio di esercizio in corso:

DETERMINA

1 - di effettuare il rimborso del complessivo ammontare di euro 1.309,67 riferito alle spese di notifica afferenti ai carichi affidati dalla Camera di Commercio di Catanzaro agli agenti della riscossione dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2010 (salvo quelli relativi agli ambiti territoriali della Regione Siciliana) e successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018, in una unica rata con scadenza 31 dicembre 2022;

2- di imputare, per quanto alla rata determinata in euro 1.309,67, sul conto 325057 del centro i costo AB02 dell'esercizio finanziario in corso;

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv.Bruno Calvetta)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)